

Legge 26 luglio 1975 n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Publicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11

4-bis. *Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti* ⁽⁴⁾.

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata

partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 600-*bis*, comma, 600-*ter*, 600-*quinqüies* e 609-*quater*, secondo comma, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73* del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-*bis*. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni ⁽⁷⁾.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali ⁽⁸⁾

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3 ^{(9) (10) (11)}

(4) Rubrica così sostituita dall'*art. 15, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(5) Comma sostituito dall'*art. 15, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, modificato dall'*art. 11, D.L. 24 novembre 2000, n. 341*, dall'*art. 6, L. 19 marzo 2001, n. 92* e dall'*art. 12, comma 3-sexies del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*, inserito dall'*art. 11, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*, sostituito dall'*art. 1, L. 23 dicembre 2002, n. 279*, ed infine così modificato prima dall'*art. 15, L. 6 febbraio 2006, n. 38* e poi dall'*art. 3, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*. In relazione al testo precedentemente in vigore la Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La stessa Corte, con sentenza 22 febbraio-1° marzo 1995, n. 68 (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 4-bis*, primo comma, secondo periodo, come sostituito dall'*art. 15, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 504 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 4-bis*, comma 1, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso *art. 4-bis*, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'*art. 58-ter della L. 26 luglio 1975, n. 354*, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Con altra sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 1997, n. 445 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 4-bis*, comma 1, nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti

dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'*art. 15, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, nella *L. 7 agosto 1992, n. 356*, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 137 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 4-bis, comma 1*, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'*art. 15, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 1992, n. 356*, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-28 giugno 2000, n. 249 (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis, comma 1*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 5-20 luglio 2001, n. 273 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis, comma 1*, della *legge 26 luglio 1975, n. 354* come modificato dall'*art.15, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 agosto 1992, n. 356*, sollevata in riferimento all'*art. 25, secondo comma*, della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 6 - 7 novembre 2001, n. 359 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis, comma 1*, primo periodo - introdotto dal *D.L. 13 maggio 1991, n. 152*, convertito nella *L. 12 luglio 1991, n. 203*, e successivamente modificato dal *D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito nella *L. 7 agosto 1992, n. 356* - sollevata in riferimento all'*art. 27, terzo comma*, della Costituzione. La stessa Corte con altra sentenza 9 - 24 aprile 2003, n. 135 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis, comma 1*, primo periodo, come modificato dal *decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito nella *legge 7 agosto 1992, n. 356* sollevata in riferimento all'*art. 27, terzo comma*, della Costituzione.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1 D.L. 14 giugno 1993, n. 187* e poi così modificato dall'*art. 1, L. 23 dicembre 2002, n. 279*

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 1 D.L. 13 maggio 1991, n. 152*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 15 D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 280 (Gazz. Uff. 1º agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis* sollevata in riferimento all'*art. 25, secondo comma*, della Cost.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 307 (Gazz. Uff. 1º agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis*, inserito dall'*art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152* convertito, con modificazioni, nella *legge 12 luglio 1991, n. 203*, come modificato dall'*art. 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306* convertito, con modificazioni, nella *legge 7 agosto 1992, n. 356*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 308 (Gazz. Uff. 1º agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-*

bis, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Cost.

18. Colloqui, corrispondenza e informazione.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici ⁽²³⁾.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

[La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore] ⁽²⁴⁾

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis*, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto ⁽²⁵⁾.

[Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso

direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa] ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

(23) Comma così sostituito dalla lettera a) del *comma 1 dell'art. 12-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(24) Comma abrogato dall'*art. 3, L. 8 aprile 2004, n. 95* (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(25) Comma prima sostituito dall'*art. 4, L. 10 ottobre 1986, n. 663* e poi così modificato dall'*art. 16, D.L. 8 giugno 1992, n. 306* e dall'*art. 3, L. 8 aprile 2004, n. 95* (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(26) Comma abrogato dall'*art. 3, L. 8 aprile 2004, n. 95* (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L. 12 gennaio 1977, n. 1* (Gazz. Uff. 18 gennaio 1977, n. 15). Con sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 212 (Gazz. Uff. 9 luglio 1997, n. 28 - Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

COME MODIFICATO DA LEGGE CONVERSIONE D.L. 30.12.2008, N. 207

67. Visite agli istituti.

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati ⁽¹⁴⁷⁾.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-*bis* ⁽¹⁴⁸⁾.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

(147) Lettera aggiunta dalla lettera *b*) del *comma 1 dell'art. 12-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(148) Comma così modificato dall'art. 16, *D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.